

## **Quesito Comando**

Come noto, la Circolare n° 75 del 3/7/67, relativa ai criteri di prevenzione incendi per i grandi magazzini, empori ecc., stabilisce che per quanto riguarda l'ubicazione delle uscite può seguirsi il criterio di disporle in modo che siano raggiungibili con percorsi a 30 m.

La misura dei 30 m viene, pertanto, indicata come "criterio" e non come valore assoluto, come per le norme relative ad altri tipi di attività (autorimesse, scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi al chiuso).

Peraltro tale misura, se considerata come valore massimo assoluto, risulterebbe fortemente penalizzante rispetto ad altri tipi di attività, per i quali, sebbene caratterizzati da un livello di rischio ai fini antincendio certamente non inferiore (ma, anzi, spesso superiore), sono previsti valori per le lunghezze dei percorsi di esodo decisamente superiori. In particolare, si hanno i seguenti valori per il raggiungimento di un luogo sicuro:

- autorimesse (D.M. 1/2/86): 40 m
- scuole (D.M. 26/8/92): 60 m
- alberghi (D.M. 9/4/94): 40 m
- locali di pubblico spettacolo (D.M. 19/8/96): 50 m
- impianti sportivi al chiuso (D.M. 18/3/96): 40 m

Inoltre, tali valori possono essere aumentati in presenza di alcuni accorgimenti migliorativi delle condizioni di sicurezza e precisamente:

- autorimesse (D.M. 1/2/86): 50 m, se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico;
- locali di pubblico spettacolo (D.M. 19/8/96): 70 m, in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi;
- impianti sportivi al chiuso (D.M. 18/3/96): 50 m, in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione o segnalazione di incendi.

D'altra parte, come noto, la Circolare n° 75/67 risulta fortemente schematica, povera di prescrizioni tecniche e scritta facendo riferimento essenzialmente ai grandi magazzini. Tale norma, pertanto, mal si adatta alle tipologie di attività commerciali oggi diffuse (ad es. centri commerciali), tant'è che codesto Ministero sta predisponendo una nuova normativa, nella quale, tra l'altro, sono previsti valori maggiori di 30 m per le lunghezze dei percorsi di esodo.

Ciò premesso, proprio in virtù della schematicità della Circolare n° 75/67 ed in considerazione che la misura dei 30 m viene indicata come "criterio" e non come valore assoluto, questo Comando ritiene che tale valore possa essere aumentato (senza dover ricorrere all'istituto della deroga) in presenza di alcuni accorgimenti migliorativi delle condizioni di sicurezza, così come previsto nelle norme relative ad altri tipi di attività, anche considerando che la suddetta circolare demanda ai Comandi di curare l'attuazione delle prescrizioni relative agli impianti di segnalazione di incendio o di spegnimento, tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate.

Si resta in attesa di parere al riguardo.

## **Risposta Ministero**

In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi d'esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d'uscita atto a garantire in tempi brevi l'evacuazione dai locali in caso d'incendio, rinvia a seguire "il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri".

Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all'epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandato, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d'incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n° 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d'incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.